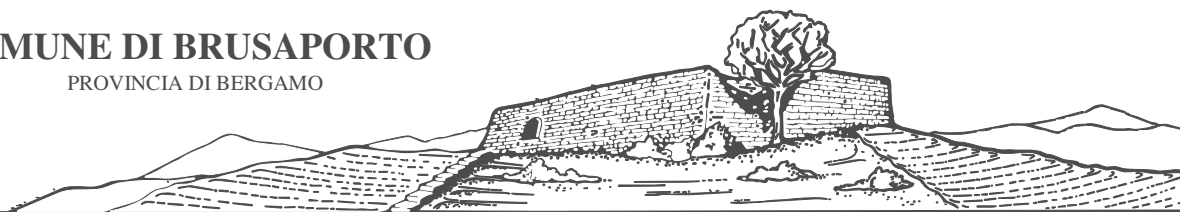




COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 26/11/2020

C O P I A

Codice Ente: 10043

OGGETTO: DETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IN AREA AGRICOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	ROSSI ROBERTO GIUSEPPE	X		8.	SETOLINI ALEX	X	
2.	LO MONACO ROBERTO	X		9.	BELOTTI DARIO	X	
3.	GALIZZI MARIA CRISTINA	X		10.	PREDI GIULIO	X	
4.	PROMETTI STEFANIA	X		11.	PEZZOTTA JLENIA	X	
5.	SIGNORELLI MATTIA	X		12.	VALTELLINA CHIARA CAMILLA		X
6.	ROSSI GIOVANNI LUIGI	X		13.	SALVI ALFREDO GIOVANNI	X	
7.	ROSSI ANNALISA	X					

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.

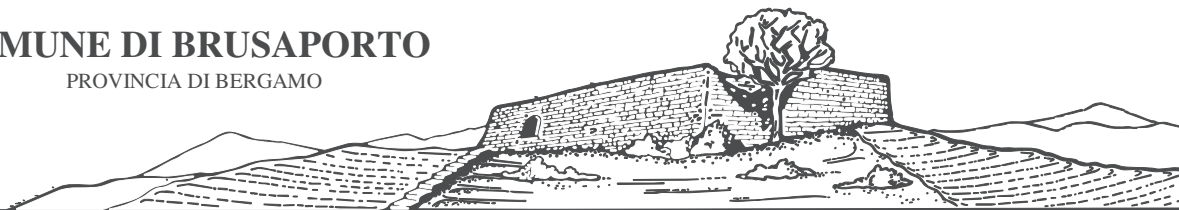
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:

- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi della disposizione dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.

Addì, 26.11.20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Brevi Arch. Antonio nella sua qualità di:

- RESPONSABILE SETTORE TECNICO, URBANISTICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

Addì, 26.11.20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fto BREVI arch. Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, tutti i permessi di costruire sono onerosi, partecipando con un contributo agli oneri di urbanizzazione, mentre la gratuità degli stessi permessi di costruire è limitata ai casi eccezionali previsti dall'art. 17, comma 3 dello stesso D.P.R., tra i quali ultimi ricadono le opere a destinazione agricola in funzione della conduzione del fondo eseguite all'interno della zona omogenea "E";

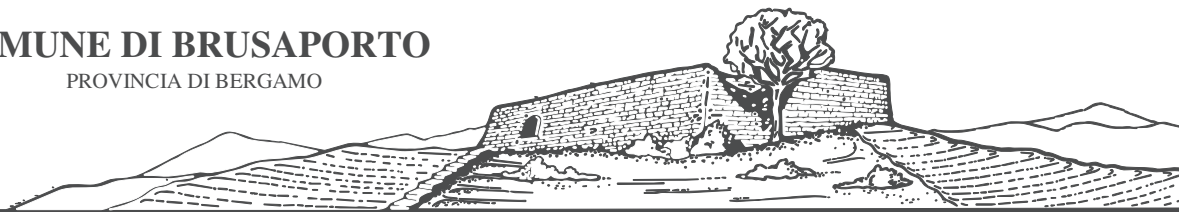
CONSIDERATO che stante la previsione di stretta interpretazione dell'ipotesi di gratuità di cui al predetto articolo 17, comma 3, lettera a), del citato D.P.R., sono possibili, sulla base del vigente ordinamento giuridico, dei permessi di costruire per interventi con destinazione agricola per le quali non è prevista la gratuità ovvero è prevista espressamente l'onerosità, a titolo di contributo o oblazione, in particolare:

- a) Per gli interventi a destinazione agricola, realizzati nella zona omogenea "E" ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, per i quali l'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005 prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- b) Per gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati nella zona omogenea "E", ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001; in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



- c) Per gli interventi a destinazione agricola, ancorchè limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla classificazione di tipo “E”, quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell’ubicazione nella zona funzionale agricola;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 55 del 19 dicembre 2012, con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie ai sensi dell’art. 3 della L.r. 60/1977;

RITENUTO di dover determinare il contributo di costruzione, con particolare riguardo agli oneri di urbanizzazione, per i casi sopra considerati, per i quali la legge regionale non ha stabilito alcuna tabella di riferimento, non avendo preso in considerazione gli interventi a destinazione agricola;

RILEVATO che dalla legge regionale n. 60 del 1977, non emerge alcun ostacolo alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per i casi considerati, adempimento peraltro obbligatorio ai sensi della normativa citata e dei principi generali di certezza dei criteri impositivi oltre che di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, anzi, alla stessa legge regionale possono essere attinti i criteri generali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui trattasi, con gli opportuni adeguamenti;

PRESO ATTO della proposta di determinare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli insediamenti produttivi agricoli, tenuto conto della specifica situazione locale;

RITENUTO il presente atto di competenza del Consiglio Comunale, in quanto avente natura di ordinamento di tributo locale, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 26 del 2000;

ASCOLTATO l’intervento del Sindaco Rossi R., il quale introduce il punto n. 8 all’ordine del giorno, evidenziando la necessità di riportare in consiglio la determinazione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi urbanistici in zona agricola, già discussa in una precedente seduta, in quanto non era seguita la pubblicazione dell’atto. Precisa che gli oneri vengono definiti nella stessa misura di quelli applicati per le zone produttive.

SENTITO l’intervento del consigliere Preda G., il quale osserva che le costruzioni in aree agricole necessitano innanzitutto che il richiedente abbia la qualifica di “imprenditore agricolo” e la finalità della nuova edificazione sia al servizio dell’attività agricola e dei suoi operatori, che prima si chiamavano contadini. Ricorda che per legge le aziende agricole sono già esentate dagli oneri di Urbanizzazione.

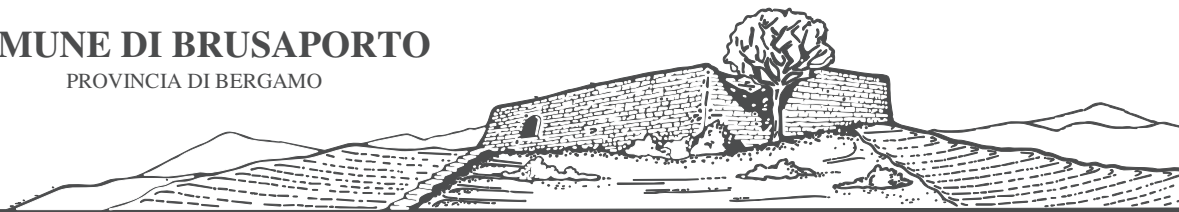
Chiede spiegazioni sulla vera finalità di questa nuova costruzione in zona agricola, dove sarà localizzata e se l’operatore ha i requisiti di legge. Evidenzia che se l’operatore ha i requisiti richiesti non paga perché gli agricoltori sono esentati; diversamente dovrà motivare la richiesta per la nuova costruzione e le sue finalità.

Continua sottolineando che non si vuole fare il processo alle intenzioni, in quanto non si conosce il problema né la finalità reale. Ritiene l’argomento all’ordine del giorno piuttosto vago e lascia molto perplessi. Inoltre poiché si sta mettendo in pista l’ennesima variazione al P.G.T. si poteva trattare il problema in quella sede. Siamo contrari, salvo chiarimenti in merito.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Infine formula la proposta, visto che si affronta l'ennesima variante al P.G.T. , di cercare di favorire il completamento delle ristrutturazione delle vecchie Case e Cascine rurali, al fine di valorizzare il vecchio patrimonio edilizio rurale in degrado.

ASCOLTATA la replica del Sindaco, il quale precisa che l'intervento urbanistico è relativo alla realizzazione di un capannone agricolo per deposito macchine ed attrezzature in località Birond. L'operatore non esercita attività agricola professionale in via principale. Trova applicazione in questo caso la previsione dell'articolo 60 della legge regionale n. 12/2005 per gli interventi in area agricola;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, ex art. 49 T.U. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito
Consiglieri presenti n. 13, Consiglieri votanti n. 9; Astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A.G., Valtellina C.);

Con voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0;

DELIBERA

Di determinare, nella misura di seguito indicata, l'incidenza del contributo di concessione, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, relativamente agli interventi a destinazione produttiva agricola, costituiti da edifici o attrezzature assimilabili, per i quali la legge non accordi la gratuità o preveda espressamente l'onerosità , e in particolare:

- a) realizzati nella zona omogenea "E" da imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005 prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- b) realizzati nella zona omogenea "E", ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- c) ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla classificazione di tipo "E", quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;

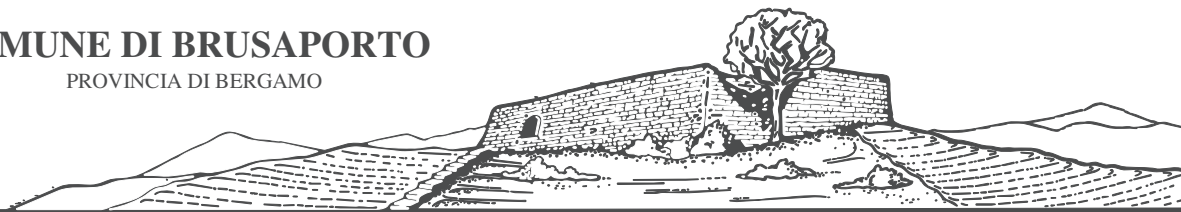
Di approvare gli importi degli oneri di urbanizzazione, sia per le superfici produttive che per le superfici destinate a residenza nella seguente misura :

- Oneri di urbanizzazione primaria euro 23,38/m2



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



- Oneri di urbanizzazione secondaria euro 13,15/m²
- Tariffa smaltimento rifiuti: non dovuta

Di dare atto che in caso di interventi di ristrutturazione, per i medesimi casi di cui al comma 1 della presente deliberazione, il contributo per le opere di urbanizzazione è ridotto del 50% (pari alla metà di quanto determinato per le nuove costruzioni).

Successivamente, riscontrata l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0, astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A.G., Valtellina C.), espressi per alzata di mano,

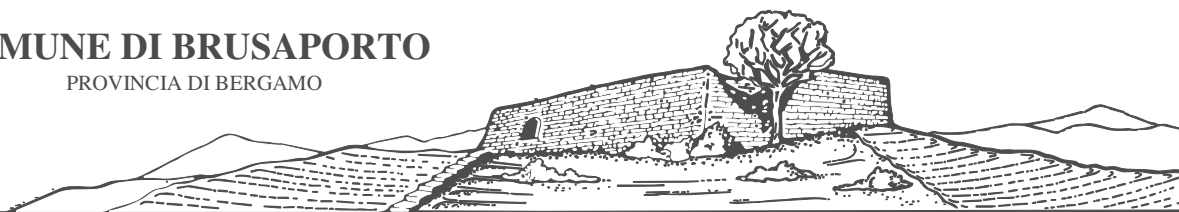
D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Delibera di C.C. n. 45 del 26/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 09 dicembre 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 dicembre 2020 al 24 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 09 dicembre 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO